

Decreto federale sul finanziamento della promozione delle esportazioni negli anni 2001-2003

del 28 settembre 2000

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 167 della Costituzione federale;

visti gli articoli 7 e 9 della legge federale del 6 ottobre 2000¹ sulla promozione delle esportazioni,

decreta:

Art. 1

¹ Per il finanziamento della promozione delle esportazioni negli anni 2001-2003 è stanziato un limite di spesa di 40,8 milioni di franchi.

² È stabilito un limite di spesa di 4,5 milioni di franchi per il finanziamento negli anni 2001-2003 della formazione dei collaboratori dei servizi esterni, come pure di contratti di prestazioni conclusi tra il mandatario e strutture d'appoggio esterne.

Art. 2

Il Consiglio federale valuta gli effetti della promozione delle esportazioni e ne comunica il risultato all'Assemblea federale.

Art. 3

Per il finanziamento delle misure di ristrutturazione secondo l'articolo 9 della legge, per gli anni 2001-2004 è stanziato un credito quadro di 3,6 milioni di franchi.

Art. 4

¹ Il presente decreto non sottostà al referendum.

² Entra in vigore simultaneamente alla legge federale del 6 ottobre 2000² sulla promozione delle esportazioni.

Consiglio nazionale, 20 settembre 2000

Il presidente: Seiler

Il segretario: Anliker

Consiglio degli Stati, 28 settembre 2000

Il presidente: Schmid Carlo

Il segretario: Lanz

2057

¹ RS 946.14; RU 2001 1029

² Entrata in vigore: 1° marzo 2001